

MODALITÀ DI SEMPLIFICAZIONE PROCEDURALE IN ORDINE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI CUI ALLA FASE 2 DELL'ARTICOLO 6 DELLE CONVENZIONI DISCIPLINANTI I RAPPORTI GIURIDICI TRA IL PREESISTENTE ODI ED I SINGOLI COMUNI BENEFICIARI DI FINANZIAMENTO

Considerato quanto previsto alla lettera c) del punto 1) della deliberazione del Comitato n. 1 del 24 ottobre 2014 e ferma restando la presentazione di:

- 1) copia del contratto, sottoscritto dagli interessati, conseguente all'aggiudicazione dei lavori unitamente al bando di gara e al verbale di aggiudicazione;
- 2) copia della comunicazione d'inizio lavori,

per quanto riguarda il progetto esecutivo, è sufficiente la presentazione dei seguenti documenti che lo compongono (art. 33 – D.P.R. 207/2010):

- Relazione generale del progetto esecutivo (art. 34 – D.P.R. 207/2010);
- Quadro economico (art. 42 – D.P.R. 207/2010) e, se necessario, il computo metrico estimativo,

precisando altresì che:

- nel caso di interventi inerenti servizi e forniture, per i quali non è previsto un progetto esecutivo, va presentata documentazione analoga che, come quella predetta, fornisca gli stessi elementi in relazione alla specificità dei servizi e delle forniture;
- rimane in ogni caso la possibilità da parte del soggetto erogatore del finanziamento (Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa/Segreteria tecnica) di chiedere altri documenti, ove ritenuto necessario, fra quelli che compongono il progetto esecutivo piuttosto che di ulteriore dettaglio per i servizi e le forniture;
- tali documenti vanno in ogni caso accompagnati dalla copia del relativo provvedimento di approvazione da parte del competente organo.